

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1970

(Antimeridiana)

(60^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Ordinamento penitenziario » (285):

PRESIDENTE	Pag. 855, 856, 862 e <i>passim</i>
COPPOLA	861, 862
FENOALTEA	856, 858, 862 e <i>passim</i>
FILETTI	858, 861, 866, 868
FINIZZI	857, 861, 863
FOLLIFRI, <i>relatore</i>	855, 856, 857 e <i>passim</i>
LUGNANO	864, 865
MARIS	857, 864, 865 e <i>passim</i>
MONTINI	868
PELLICANI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	858, 860, 861 e <i>passim</i>
PETRONE	858, 864, 866, 868
TROPEANO	859, 860, 867
ZUCCALÀ	865, 866, 867

Pietro, Maris, Montini, Petrone, Piccolo, Salari, Tedesco Giglia, Tropeano e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Lisi è sostituito dal senatore Merloni.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pellicani.

FOLLIERI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (285)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario » (285).

Riprendiamo, questa mattina, l'esame degli articoli del titolo V, a suo tempo accantonati.

FOLLIERI, *relatore.* Dobbiamo riprendere il discorso sugli articoli 63, 64 e

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Cassiani, Cerami, Coppola, Corrao, Dal Falco, Fenoaltea, Filetti, Finizzi, Follieri, Lugnano, Maccarrone

seguenti del capo II, che avevamo accantonati. A questi articoli furono presentati diversi emendamenti, illustrati nella riunione precedente. Sull'intendimento che queste proposte vogliono raggiungere, cioè quello di giurisdizionalizzare l'esecuzione della pena, sono d'accordo. Però a me pare che il modo in cui questo risultato si vuole raggiungere potrebbe in un certo senso scontrarsi con la Costituzione, perchè — ecco il punto — la istituzione di un giudice speciale è in contraddizione con quanto disposto dalla Costituzione. Si potrebbe perciò senz'altro prevedere che per tutte queste misure — regime di semilibertà, licenze di liberazione anticipata, libertà condizionale, eccetera — vi sia una giurisdizionalizzazione, e che le decisioni in merito ad esse vengano affidate al giudice di sorveglianza, assistito da un comitato di esperti, con la previsione anche di un appello al giudice superiore; presso la Corte d'appello il giudice potrebbe — poi — essere assistito da un comitato composto come quello che potremmo prevedere per gli istituti di circondario.

Quanto poi al ricorso per cassazione avverso al provvedimento della Corte d'appello, esso dovrebbe essere previsto solo per motivi di legittimità. In merito ai tempi di carcerazione necessari per poter godere del regime della semilibertà e di ogni altro istituto, si dovrebbe, a mio avviso, proprio per dare maggiore consistenza a questi istituti anche sul piano psicologico, allungarli un po' rispetto alle proposte del senatore Maris.

In conclusione io aderisco ai principi informati degli emendamenti del senatore Maris; si tratta ora di vedere come questi principi possano essere calati nella realtà del disegno di legge che è al nostro esame, tenendo presente che in sede di discussione della legge delega per il Codice di procedura penale, col parere favorevole del Governo e del relatore, è stato approvato il principio non solo della giurisdizionalizzazione delle misure di sicurezza, ma anche della esecuzione della pena. Il discorso sulla giurisdizionalizzazione della pena possiamo, tuttavia, affrontarlo anche in questo disegno di legge che riguarda la disciplina dei detenuti (mentre sinora in una sede di questo tipo ciò

non era mai avvenuto perchè il legislatore si era sempre arrestato al giudicato, ritenendo che la esecuzione della pena fosse un fatto di carattere esclusivamente amministrativo). La nuova concezione che si va sviluppando è, invece, che la esecuzione della pena fa anch'essa parte del processo penale e che il giudicato non può rimanere fermo, intangibile, perchè è affidato, per la sua esecuzione, ad un comportamento, ad un modo di essere e di operare di colui che è investito della esecuzione stessa della pena, cioè del condannato.

F E N O A L T E A . Sarebbe necessario avere delle garanzie in merito all'accavallamento di norme tra il Codice penale e la legge sull'ordinamento penitenziario.

P R E S I D E N T E . Abbiamo avuto un incontro con il senatore Leone, relatore del disegno di legge per la riforma del Codice penale, ed egli ci ha assicurato che non vedeva interferenze.

F O L L I E R I , relatore. Ho avuto uno scambio di idee con il senatore Leone ed egli mi ha fornito le più ampie assicurazioni in merito a questo articolo 63. Per gli altri articoli di cui dobbiamo occuparci oggi, va superata solo la questione dell'ergastolo, che è previsto, in questo Capo II, all'articolo 67. Poichè ieri, anche se non siamo giunti alla votazione, abbiamo ritenuto che questo istituto debba essere abolito, possiamo accantonare per il momento l'articolo 67. Per quanto riguarda poi il lavoro, ci riferiremo alle modificazioni apportate in sede di Commissione al Codice penale vigente. Non vi è quindi motivo alcuno di preoccupazione.

F E N O A L T E A . Vorrei chiedere al senatore Maris chiarimenti in merito ai suoi emendamenti, specialmente quello di cui alla lettera a), in rapporto alla condizionale.

Inoltre bisognerebbe tenere presente che delinquente primario ai fini carcerari è anche colui che non è primario ai fini giuridici: cioè, chi ha avuto una precedente condanna con la condizionale, la seconda volta che viene condannato non è più delinquente pri-

mario ai fini giuridici, ma lo è ai fini carcerari, nel senso che è la prima volta che entra in carcere. Bisognerebbe tenere conto anche di questo.

M A R I S . A me pare che si debba nettamente distinguere la fase nella quale viene accertata la responsabilità penale e comminata la pena, dalla fase nella quale si esegue la pena. Anzitutto va rilevato che, anche se la condizionale, nel nostro Codice, ha finito per diventare un diritto acquisito da qualsiasi individuo immune da condanna precedente, questo istituto dovrebbe essere applicato dal giudice in relazione ad una particolare situazione personale, familiare, di capacità a delinquere. Dobbiamo perciò prevedere che si possa anche non concedere la condizionale, perchè non ricorrono le condizioni. E, allora, in sede di esecuzione della pena, scatterebbe il disposto dell'articolo 63. Questo può valere anche per i recidivi o per coloro che non hanno la possibilità di godere della condizionale o perchè il giudice non li ritiene degni. Coloro che si trovano in queste condizioni potranno fruire di questa terapia penitenziaria.

Mi dichiaro d'accordo con il relatore nel procedere senz'altro alle modifiche degli articoli 63, 64, 65 e 66; l'articolo 67 potremmo invece obliterarlo senz'altro, perchè, con la abolizione della condanna all'ergastolo, si rientrerebbe nei casi di condanna a tempo determinato, già previsti nella disciplina generale.

Per quanto concerne poi la disciplina giurisdizionalizzata della concessione e della revoca di particolari trattamenti, a mio parere dobbiamo fare un cenno, sia pure come norma di rinvio, a quella parte del nuovo Codice penale nella quale detta disciplina si articola. Dobbiamo prevedere anche nell'ordinamento penitenziario soltanto chi è autorizzato a chiedere, sollecitare o proporre la concessione di questi benefici e rinviare al Codice penale per quanto riguarda la disciplina della concessione e della revoca.

F O L L I E R I , *relatore.* Sugerirei di seguire l'ordine degli articoli del disegno di legge, vedendo man mano su quali di essi sia possibile concludere la discussione.

F I N I Z Z I . Ho qualche perplessità sulla giurisdizionalizzazione della pena; si tratta, a mio avviso, di un mero interesse del detenuto per quanto concerne il modo di esecuzione della pena e la eventuale concessione della libertà anticipata e tale dovrebbe restare. Dopo che si è erogata la pena al responsabile riconosciuto come tale, non si può giurisdizionalizzare l'esecuzione, perchè altrimenti si inserirebbe nell'ordinamento penitenziario un diritto a che questa esecuzione non avvenga o avvenga in maniera limitata, in contrasto con il giudicato. Questa perplessità, poi, si concretizza e si manifesta in maniera più evidente, perchè è fuor di dubbio che tutti i detenuti, titolari di questo diritto che verrebbe ad essi attribuito a mezzo della giurisdizionalizzazione, richiederebbero di non scontare o scontare solo parzialmente la pena, il che determinerebbe enormi difficoltà di ordine pratico, le quali in sostanza si ritorcerebbero proprio in danno di coloro ai quali vogliamo concedere questi benefici.

I quarantamila reclusi non potranno non esercitare questa azione affermando che sono ormai in fase di ravvedimento e che hanno i requisiti soggettivi, oltre quelli oggettivi, per reclamare l'attenuazione. E dissi pure in che cosa va a risolversi tutta questa congerie di giudizi, perchè è fuori dubbio che qualunque imputato potrà dire: sono in fase ormai avanzata di ravvedimento, ho il requisito soggettivo e, una volta accertata la ricorrenza di quello oggettivo (cioè l'aver scontato una determinata quantità di pena rispetto a quella erogata), posso iniziare la azione per l'esercizio di quel diritto. In questo modo noi avremmo l'accentuazione del ritardo delle cause penali, che — come sappiamo — costituisce una delle componenti fondamentali, la più importante della crisi della giustizia.

È soltanto l'autorità, il potere pubblico che ha irrogato la pena, che deve essere libero di decidere se la medesima debba o meno essere interrotta o limitata. Questo non significa far rivivere principi medioevali secondo cui il principe, il ministro o qualche altra autorità può esercitare questo potere di annullamento di un giudicato. Aderisco alla sostanza delle proposte del collega Maris,

che ci siano cioè degli organismi a carattere democratico, tecnico, competenti in maniera che la decisione in merito ai provvedimenti scaturisca da organismi tecnicamente preparati; però invito i colleghi a riflettere attentamente sulla complessità del problema e mi permetto di invocare anche l'opera dell'onorevole Sottosegretario, perchè ci informi se in altri Paesi del mondo questo interesse dei condannati sia stato o no elevato a diritto. Dico questo non perchè noi dobbiamo essere necessariamente i secondi e non i primi in questo campo, ma perchè temo che noi, con troppo poco approfondimento dell'argomento, creiamo una nuova istituzione, dei nuovi organismi, con i quali non faremmo altro che aggravare la situazione. In definitiva verrebbe a mancare quella immediatezza del provvedimento, quella speditezza, quella adeguatezza che oggi su un piano amministrativo possiamo concretizzare da un momento all'altro, mentre, su un piano giurisdizionale occorrono addirittura tre gradi; per cui, in concreto, anzichè norme in favore del detenuto, avremmo norme a suo svantaggio.

P E T R O N E . Stiamo arrivando al momento in cui si parlerà delle modalità di esecuzione della pena. Il discorso si sta incentrando soprattutto sulle pene di breve durata. Ora, in Commissione abbiamo parlato della esigenza di prevedere tempi di esecuzione per le piccole pene; a volte ci troviamo senza dubbio di fronte a delle piccole pene che debbono essere scontate, però spesso accade, specie per quanto concerne l'Italia meridionale e più precisamente i lavoratori dell'agricoltura, che si dia esecuzione alla pena nel momento più difficile per questi lavoratori, ossia nel periodo della mietitura, nel periodo della semina, arrecando così un danno enorme alla famiglia e all'agricoltura. Si era accennato qui all'ipotesi di differire i tempi di esecuzione di queste piccole pene nei periodi meno dannosi. Poichè non si è più ripreso questo argomento, ho ritenuto opportuno riproporlo.

F E N O A L T E A . Dobbiamo modificare il secondo comma dell'articolo 63.

F O L L I E R I , *relatore*. Non vi ho fatto cenno, perchè secondo il metodo di lavoro che stiamo seguendo, mano mano che ci addentreremo nell'analisi dei singoli articoli, affronteremo i vari argomenti.

Io sono favorevole alla proposta del senatore Petrone, però questo già esiste, sia pure allo stato potenziale, perchè la Procura della Repubblica qualche volta sospende l'ordine di carcerazione per motivi familiari, per motivi aziendali, eccetera. Comunque se noi fissassimo questo principio con una norma di legge non faremmo certo male.

F E N O A L T E A . Come ho avuto occasione di dire altra volta, non mi pare che si possa affrontare il problema nel corso della modificazione dei singoli articoli, perchè tutte le misure proposte dal collega Maris, con cui concordo perfettamente, sono misure *ex-post*, cioè il reo comincia a scontare la pena e poi esce dal carcere prestissimo. Il problema è quello di differire l'entrata in carcere ed eventualmente evitarla. Quindi questo non è un problema da affrontare dopo, ma da risolvere subito.

P E L L I C A N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per l'emissione dei mandati di cattura si deve forse leggere l'ordinamento carcerario?

F O L L I E R I , *relatore*. Qui non si tratta di mandato di cattura, ma di ordine di carcerazione, cioè dell'esecuzione di una condanna definitiva. In questo caso il Procuratore della Repubblica emette un ordine che si chiama di carcerazione e che può anche rinviare.

P E L L I C A N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Tutto questo riguarda un'altra sede, non l'ordinamento carcerario!

F I L E T T I . Gli emendamenti suggeriti dal senatore Maris in ordine all'articolo 63 mi pare che portino ad un inconveniente di carattere sostanziale e allo stesso tempo di carattere pratico, specialmente per quanto concerne la espiazione di pene di non rile-

vante importanza. Da questi emendamenti si ricava che possono essere ammessi al regime di semilibertà i condannati per delitto non colposo ad una pena detentiva non superiore ad un anno e i condannati per reato colposo, per contravvenzione ad una pena detentiva non superiore a due anni, e si stabiliscono le condizioni o i presupposti necessari perchè si possa godere del regime di semilibertà in tali casi. Tra queste condizioni sono previste: la capacità a delinquere del soggetto limitata, l'idoneità della pena alla rieducazione del condannato e, in terzo luogo, la necessità di evitare un irreparabile pregiudizio.

Mi sembra che queste siano delle situazioni di fatto di cui il collegio o il magistrato in genere tiene conto allorquando determina la pena da infliggere.

Noi, in sede di esecuzione torneremmo a riesaminare, quindi, la personalità dell'imputato e torneremmo ad esaminare l'efficacia della pena nel caso concreto. Ciò lo faremmo anche all'inizio della espiazione della pena e non soltanto allorquando una parte della pena sia scontata, sicchè avremmo due giudizi quasi contemporanei aventi lo stesso oggetto per il medesimo reato, in un primo tempo sotto il riflesso della condanna e in un secondo tempo sotto il riflesso della modalità della espiazione della condanna. A me pare che ciò non possa essere ammissibile perchè avremmo un doppio giudicato. E allora, per evitare questo inconveniente, penso che quando si parla di semilibertà, nel caso di espiazione di pena di non rilevante importanza, bisogna stabilire che quanto meno una parte della pena sia espiata prima di poter procedere ad un'ulteriore indagine circa la capacità a delinquere del condannato, circa la rieducazione del medesimo, circa l'eventuale irreparabile pregiudizio che a taluni provenga dalla espiazione della pena. E pertanto propongo, sotto forma di *sub*-emendamento, che nel primo periodo, dopo le parole « i condannati per delitto non colposo ad una pena detentiva non superiore ad un anno », siano aggiunte le altre « che abbiano espiato almeno un terzo della pena ».

Per quanto concerne la previsione di cui alla lettera b) propongo che dopo le parole

« a due anni » siano aggiunte le altre « che abbiano espiato almeno una metà della pena ».

T R O P E A N O . Desidero porre due questioni; la prima riguarda la riproposizione, da parte del collega Finizzi, del problema relativo alla giurisdizionalizzazione della pena. Credo che a questo punto il problema è largamente superato dall'inserimento nel Codice di procedura penale delle direttive relative al principio della giurisdizionalizzazione del processo di espiazione della pena; a me pare che, attraverso quella direttiva, in fondo noi abbiamo dato sbocco all'istituzione di un processo penale di esecuzione che non esisteva: infatti prima avevamo soltanto un aspetto che poteva considerarsi processo penale di esecuzione, ed era l'incidente di esecuzione, ma al di là di questo non avevamo un organico processo di esecuzione penale. A me pare, invece, che attraverso la direttiva che abbiamo inserito per la formazione del nuovo Codice di procedura penale, abbiamo posto le premesse di una regolamentazione organica di tutto il processo di esecuzione penale. Può darsi che mi sbagliai, ma questa è la mia opinione. Penso, infatti, che se dovessimo ritenere, attraverso quella direttiva inserita nel codice di procedura penale, che ci si possa accontentare, nel nuovo testo, soltanto di una norma alternativa di principio, evidentemente non avremmo realizzato l'obiettivo che tutti insieme ci siamo prefissi. Invece dobbiamo attenderci una organica e completa regolamentazione del processo di esecuzione penale. Non possiamo farlo in sede di ordinamento penitenziario, perchè a questo punto pretenderemmo di valicare la sfera di applicazione dello stesso ordinamento penitenziario per invadere lo spazio che deve essere invece coperto dal codice di procedura penale. Ecco il motivo per cui sostengo che non dobbiamo pretendere di ritenere che si arrivi nel nuovo Codice di procedura penale ad una semplice affermazione di principio, bensì che si arrivi ad una regolamentazione organica di questa parte esecutiva del processo penale, perchè diversamente tutti gli scopi verrebbero frustrati; non possiamo neppure pretendere di sopperire a questa

eventuale deficienza attraverso l'inserimento di norme particolari nell'ordinamento penitenziario. Questa è la prima osservazione che volevo fare. Non ritengo, pertanto, che dobbiamo affaticarci oggi a riprendere il discorso su questo aspetto, che a me pare superato.

L'altra questione che volevo riproporre e che mi pare sia ritornata oggi di maggiore attualità riguarda il *probation*.

Ho assistito alla trasmissione televisiva di ieri sera, che è stata di un interesse veramente eccezionale anche perchè erano impegnati magistrati, membri del Consiglio superiore della magistratura, procuratori generali di Corte di appello, magistrati di Cassazione, avvocati, professori universitari, eccetera; essa è stata arricchita oltretutto da una documentazione cinematografica e da una esposizione di casi concreti che sono serviti ad aiutare la comprensione di questi problemi. La trasmissione ha puntualizzato in modo concreto il problema del *probation* e la cosa, sotto un certo aspetto scandalosa, che è venuta fuori è che ci sono solo due paesi in Europa, l'Italia e la Turchia, i quali non hanno ancora accettato questo istituto deliberato dal Consiglio d'Europa, ed anzi il Consiglio d'Europa ha espresso una propria doglianza per l'inadempienza a questo deliberato dell'Italia e della Turchia. Perciò credo che noi dobbiamo necessariamente — credo proprio in questa fase, proprio nella determinazione del regime di semilibertà — arrivare a risolvere anche questo nodo che è stato posto e che noi non abbiamo ancora sciolto. In che modo? Certo, ritengo che nessuno possa ritenere che il *probation*, soprattutto così come è stato qualificato ieri sera con le diverse esemplificazioni, possa non essere considerato un regime di semilibertà anche per i condannati. In fondo la semilibertà è determinata dal fatto che il detenuto, lasciato in libertà, viene affidato alla vigilanza di un assistente sociale il quale lo segue giorno per giorno, lo segue nel suo lavoro, ha colloqui con lui e riferisce su questa sua condotta. La particolare situazione di questo condannato che viene lasciato in libertà, ma sotto la vigilanza dell'assistente sociale, non è altro che uno stato di semilibertà. Ecco, quindi che

in questo senso dobbiamo trovare necessariamente la collocazione di questo istituto anche nell'articolo 63; cioè, nel dire in che cosa consiste la semilibertà, noi dobbiamo affermare che il regime di semilibertà consiste anche nell'attuazione del principio del *probation*, cioè nell'affidamento ad assistenti sociali del condannato.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È già previsto all'articolo 69.

TROPEANO. No, è una cosa diversa. Ora, il collega Filetti ha suscitato in me alcune perplessità per questo problema dell'immediatezza di un duplice processo: un processo di cognizione attraverso il quale si perviene all'accertamento della responsabilità della condanna e l'immediato insorgere di un processo di esecuzione secondo un nuovo ordinamento che ci raffiguriamo. Senza dubbio questo può accadere e noi dobbiamo cercare di provvedere, ma non nel senso di mitigare il processo di esecuzione, bensì nel senso di demandare (soprattutto quando immediatamente possa insorgere il processo di esecuzione) al giudice di merito la possibilità di statuire, unitamente alla sentenza, anche sui provvedimenti immediati circa il processo di esecuzione. Perchè, soprattutto quando si tratta di comminazione di pene di lieve entità, colui il quale non può godere della sospensione condizionale di una pena di pochi mesi viene rinchiuso in carcere una volta passata in giudicato la sentenza e, in attesa dell'espletamento del processo di esecuzione, finirà con lo scontare i pochi mesi di detenzione senza conseguire l'obiettivo che dovrebbe raggiungere. In casi del genere, si può devolvere al giudice, che pronuncia la sentenza, anche la facoltà di statuizione circa l'attuazione di queste norme relative alla semilibertà.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non in questa sede.

TROPEANO. Non qui certamente.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. D'accordo.

FILETTI. Vorrei precisare che, allorché ho formulato la proposta del *sub-emendamento* per la lettera *b*), erroneamente ho detto « metà della pena », invece che « un quarto della pena ». Proporrei, in sostanza, « un terzo della pena » per la lettera *a*), « un quarto della pena » per la lettera *b*).

COPPOLA. Più che fare una proposta, vorrei un chiarimento dal relatore e una precisazione anche dal senatore Maris che ha predisposto il lavoro sul quale stiamo discutendo.

Il relatore stamani, nell'introdurre la discussione, ha espresso sia pure sommessamente qualche perplessità in ordine al grosso problema della giurisdizionalizzazione della pena con riferimento anche alle prospettate sezioni specializzate che dovrebbero essere istituite e, quindi, a tutto il sistema organico dei giudici; e ha manifestato anche delle preoccupazioni di carattere costituzionale.

PETRONI. Dobbiamo prevedere un giudice naturale, non un giudice speciale.

COPPOLA. Prescindendo da una interpretazione letterale sulla possibilità di esistenza di sezioni specializzate previste espressamente dalla Costituzione con la partecipazione anche di membri laici, per cui non avrebbe ragione di esistere la preoccupazione di ordine costituzionale, io intendo riferirmi ad una perplessità espressa anche dal senatore Finizzi per quanto attiene al diritto soggettivo dei detenuti di sollecitare tali iniziative onde usufruire di questi regimi particolari e di favore.

È evidente che se si sancisce questo diritto tutti possono avere la facoltà di proporre, con le forme giurisdizionali che prevediamo, una remissione della pena.

FINIZZI. E chi sarà lo sciocco che non la proporrà?

COPPOLA. Ora, a questo punto, non si ritiene — anche per evitare alcune preoc-

cupazioni emerse dalle osservazioni fatte dal senatore Filetti — che, al di là di questo diritto sia necessario, per mettere in movimento questa nuova fase giurisdizionale, non dico la proposta come condizione *sine qua non* per l'inizio, ma la richiesta di un parere agli organi amministrativi che in sede di esecuzione di pena vigilano e quindi possono dare un giudizio sulla condotta dei detenuti? In altre parole, lascerei da parte il potere d'iniziativa del direttore del carcere, perché abbiamo affermato di voler negare a quest'ultimo un potere assoluto di giudizio discrezionale; così come alcuni poteri, anche in sede disciplinare, li abbiamo demandati al consiglio di disciplina.

Peraltro mi sembra (e qui apro una brevissima parentesi) che in quella sede, cioè nella composizione del consiglio di disciplina, abbiamo inserito anche il cappellano; abbiamo, cioè, detto: il direttore o, in caso d'impedimento, l'impiegato più elevato in grado, il sanitario e il cappellano. Una riconsiderazione di questa composizione dovrebbe indurci a qualche riflessione proprio in riferimento alla presenza del cappellano in questo consiglio di disciplina; e non sembri strano che sia io a sollecitare questo ripensamento. A mio parere non è opportuna la partecipazione del cappellano, che ha ben altre funzioni, ad un consiglio di disciplina che deve irrogare o comminare sanzioni; non so se a termini regolamentari sia possibile, ma sarebbe proprio il caso di riconsiderare la questione. Debbo altresì lealmente confessare che i cappellani, che seguono i nostri lavori, non sono assolutamente entusiasti di queste prerogative che vogliamo loro concedere; ritengono che si creerebbe una promiscuità di funzioni, mescolando sacro e profano e che essi verrebbero ad assumere un ruolo di bracci secolari della giustizia: ruolo che assolutamente non intendono svolgere.

Ciò a prescindere da marginali considerazioni anche di ordine costituzionale, non evidenti, ma che tuttavia esistono, nel senso che per qualche detenuto di credo religioso diverso l'inclusione del cappellano cattolico nel consiglio di disciplina potrebbe essere un motivo di preoccupazione.

Ritornando comunque al tema della nostra discussione, vorrei sapere se per questa iniziativa, cioè per mettere in movimento questa parte giurisdizionale, non si ritiene necessario o almeno opportuno un parere del consiglio di disciplina. Questo parere, anche se non vincolante, potrebbe essere posto a corredo della domanda per offrire al giudice, qualunque esso sia (sezione specializzata o il giudice che verrà fuori dall'organizzazione di questo nuovo processo), la possibilità di acquisire qualche elemento di giudizio attraverso i dati che gli fornirà colui che ha potuto seguire il condannato, sia esso l'educatore, il direttore sanitario, oppure l'assistente sociale che prevediamo.

F E N O A L T E A . Il parere diventa però vincolante di fatto!

P R E S I D E N T E . A questo punto credo sia opportuno portare la nostra attenzione sull'articolo 63 con l'intento di arrivare ad una conclusione.

Ne do lettura:

CAPO II

Semilibertà, licenze e liberazione anticipata

Art. 63.

(Regime di semilibertà)

Il regime di semilibertà consiste nella concessione di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative o istruttive.

I detenuti ammessi al regime di semilibertà sono destinati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari; indossano abiti civili.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta dal magistrato di sorveglianza, su proposta del direttore, in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento dei soggetti nella società.

Al regime di semilibertà possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per

un tempo superiore a tre anni e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

Se la pena detentiva è inferiore ai cinque anni, l'ammissione al regime di semilibertà può avvenire negli ultimi sei mesi dell'esecuzione; se la pena detentiva è superiore ai cinque anni ma inferiore ai dieci, l'ammissione può avvenire negli ultimi dodici mesi; se la pena detentiva è superiore ai dieci anni, l'ammissione può avvenire negli ultimi diciotto mesi.

Non può essere ammesso al regime di semilibertà il condannato che, dopo l'esecuzione della pena, debba essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva.

Il direttore dell'istituto stabilisce le modalità di esecuzione in conformità del regolamento e controlla direttamente o per mezzo del servizio sociale il comportamento del soggetto, riferendone periodicamente al magistrato di sorveglianza.

Il regime di semilibertà può essere, in ogni tempo, revocato dal magistrato di sorveglianza.

L'ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non più di tre ore oltre il termine stabilito per il rientro, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore il condannato è punibile a norma della prima parte dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultima parte dello stesso articolo.

La denuncia per il delitto di cui al comma precedente importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

C O P P O L A . La definizione del regime di semilibertà credo che non debba discostarsi da quella che viene data nel testo al nostro esame.

F O L L I E R I , relatore. Ritengo che bisogna meditare su due concetti fondamentali, cioè sulla natura dell'esecuzione penale e su questo diritto che oggi si vuole condizionare ad una forma permissiva di autorizza-

zione o, diciamo, ad uno stato di ammissibilità del detenuto al godimento di questi benefici.

Ora, indubbiamente, per la esecuzione sia civile che penale si presuppone un titolo: in sede civile abbiamo una sentenza, in virtù della quale si procede al rilascio di un immobile, oppure alla conversione dei beni del debitore in denaro al fine di soddisfare le sue obbligazioni; e grosso modo abbiamo delinneoato qual è il contenuto e l'oggetto dell'esecuzione civile. Nel campo penale, invece, vi è una sentenza di condanna che si esegue con la limitazione della libertà di un uomo. Ora, la finalità della pena, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, è la seguente: trattamento umanitario per la rieducazione del condannato. Io vedo quindi che il comportamento successivo del soggetto (perchè qui non ci troviamo di fronte all'esecuzione civile il cui contenuto si sviluppa su una *res*, ma di fronte ad un'esecuzione che si sviluppa su un uomo in carne ed ossa), al di là di tutte le mitiche intangibilità del giudicato, può essere preso in considerazione al fine, non di toccare il giudicato, nè di ristabilire nelle carceri un secondo processo, ma di modificare le modalità di esecuzione per l'apprezzamento della condotta del condannato.

Quindi sia ben chiaro che non si vuol ripetere, nelle carceri, il processo di cognizione, ma si vuole modificare le modalità di esecuzione della pena. Non dobbiamo preoccuparci che nelle carceri tutti vogliano godere di questo diritto, perchè ciò non deve interessare il legislatore. E, se si stabilisce questa giurisdizionalizzazione, non si può condizionare questo diritto a nessuna autorizzazione, a nessuna condizione di ammissibilità, altrimenti faremmo ricomparire il procedimento amministrativo prima di riconoscere la esistenza — che deve essere riconosciuta obiettivamente e puramente, senza condizioni — del diritto ad avere questo trattamento. Il diritto del detenuto, di qualunque detenuto, deve concretizzarsi in ciò che, espiata, per esempio, la metà della pena, egli può chiedere al giudice di sorveglianza di essere ammesso al regime di semilibertà, indipendentemente dal parere di un organo vigilante. Il diritto non può essere condizionato a

nessun parere. Questo è il concetto fondamentale; altrimenti si ricadrebbe in quegli atti amministrativi che vogliamo cancellare.

Poste tali premesse, si può ora passare all'esame degli articoli e degli emendamenti che sono al nostro esame.

F I N I Z Z I . Non possiamo dimenticare che l'elemento caratterizzatore fondamentale dell'ordinamento che stiamo esaminando è l'organo tecnico-amministrativo, competente ad accertare il comportamento del detenuto. Questo organo va certamente articolato e organizzato nella maniera più sicura: l'interesse del detenuto deve, infatti, essere rispettato; però non vedo perchè dovremmo, in questo caso, mettere da parte l'elemento essenziale sul quale si impenna tutta la legge che stiamo per varare e stabilire che è sufficiente che il detenuto faccia presente che ha scontato, per esempio, un terzo della pena. Non comprendo per quale motivo dovremmo disattendere il procedimento amministrativo, quando, invece, dovremmo preoccuparci di dargli speditezza massima e di renderlo maggiormente efficace nell'interesse del detenuto. Inevitabilmente la giurisdizionalizzazione ci porterà, data la sempre lamentata lentezza dei procedimenti giudiziari, a ritardi notevoli, che si tradurranno in danno per i detenuti. Voi ritenete di far meglio, ma in sostanza finirete per non permettere ai detenuti di raggiungere le loro legittime aspirazioni, così ampiamente ed umanamente sostenute dal senatore Maris.

F E N O A L T E A . È necessario che inseriamo il principio del *probation* in questo articolo 63. A tal fine presento un emendamento, secondo cui i condannati per delitto non colposo ad una pena detentiva non superiore ad un anno possono essere affidati, quando ricorrano determinate condizioni, ad un assistente sociale, espiando la condanna fuori dell'istituto di pena.

Ritengo che questo emendamento possa essere una utile base per la nostra discussione e mi dichiaro sin d'ora pronto a modificarlo in base ai suggerimenti che gli onorevoli colleghi potranno fornire.

M A R I S . Si potrebbe inserire l'istituto del *probation* in questo articolo 63, modificandone i primi due commi. Ciò in considerazione del fatto che il *probation* è in pratica un regime di semilibertà, in quanto il condannato, pur non essendo ristretto nell'istituto di pena, viene affidato ad un assistente sociale che sorveglia sulla sua libertà. Quindi utilmente il *probation* potrebbe trovare collocazione nella disciplina dell'istituto della semilibertà.

Ora, il primo comma dell'articolo 63 potrebbe essere così modificato: « Il regime di semilibertà consiste nell'affidamento del condannato al servizio sociale, perchè fuori dagli istituti di pena sia sperimentata la sua capacità a recuperare se stesso alla società e a non delinquere, oppure nella concessione di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative o istitutive ». Cioè il regime di libertà avrebbe due forme: affidamento al servizio sociale e facoltà di trascorrere parte della giornata fuori. Il secondo comma resterebbe fermo.

L U G N A N O . Vorrei mi fosse chiarita meglio la seconda parte.

Il *probation* è un atto di fiducia nella forza di recupero dell'uomo e il carcere non deve entrarci affatto.

M A R I S . Cominciamo a stabilire prima in che cosa consiste l'istituto del *probation*, il quale è l'atto di fiducia che consente di non iniziare neppure l'espiazione della pena ed è compito del giudice, nel momento stesso in cui commina la condanna.

L U G N A N O . Allora c'è confusione, perchè accavalliamo le due cose.

M A R I S . Qui noi discipliniamo solo le modalità di esecuzione della pena; quindi dobbiamo partire dal presupposto che esiste una condanna a pena detentiva, perchè se non esiste questo presupposto non possiamo neanche pensare al modo di far espia- re la pena. Cioè non dobbiamo confondere i due momenti: qui siamo in fase di esecuzione di una pena comminata.

F O L L I E R I , *relatore*. E che si deve scontare.

M A R I S . Il detenuto sta in carcere tre giorni per essere sottoposto agli esami di carattere psicologico, eccetera, oppure potrà chiedere in partenza al magistrato di essere ammesso subito a questo trattamento. Però il presupposto di questa legge è che ci sia una pena definitiva.

Ed allora, che cosa discipliniamo? Si tratta di due regimi di semilibertà: uno che prevede il rientro in carcere del detenuto per trascorrervi la notte e l'altro che non prevede neppure questo.

P E T R O N E . Io credo che bisogna tenere chiaramente presente il funzionamento della sospensione condizionale della pena da un lato e quello del *probation* dall'altro. Per la sospensione condizionale della pena che viene stabilita con sentenza, il condannato è libero *de iure* e come conseguenza nessun ordine di carcerazione può essere emanato, a meno che egli non commetta un altro reato nei cinque anni, perchè diversamente il reato si estingue. Con il *probation* che cosa vogliamo raggiungere? Non è una sospensione condizionale della pena, nel senso che solo se viene commesso un nuovo reato viene revocata la sospensione ed eseguita la condanna; ma agiamo nell'ipotesi di un cittadino che viene condannato ad una certa pena e che, invece di andare in carcere, per quella valutazione che il giudice fa della personalità dell'imputato, viene affidato al servizio sociale. Se poi, durante la fase di affidamento, senza bisogno che compia altro reato, dovesse cadere in manifestazioni tali per cui non è più possibile prevedere il concetto del recupero, deve scattare un meccanismo di revoca della sospensione del beneficio, e da quel momento deve cominciare la effettiva esecuzione della pena.

F E N O A L T E A . È il mio emendamento!

P E T R O N E . Questo è il concetto. Dalla trasmissione televisiva di ieri sera, richiamata poc'anzi dal collega Tropeano, abbiamo

appreso che, secondo interviste fatte al Primo Presidente della Corte di cassazione francese e al Presidente della Corte di cassazione tedesca, l'istituto del *probation* sta dando risultati veramente lusinghieri. È dimostrato, infatti, che un cittadino il quale deve scontare una pena, anche se ha lacune dal punto di vista morale o sociale, qualora venga affidato al servizio di assistenza sociale mette tutto il suo impegno per dare buona prova di recupero, proprio per evitare la esecuzione della pena.

Dobbiamo prevedere la possibilità che il cittadino, senza entrare in carcere, sia posto direttamente dalla sentenza in libertà custodita, così come deve essere la sentenza del giudice a stabilire la sospensione della pena condizionale o di altra natura.

Z U C C A L A ' . Ma è questa la sede per stabilire tali principi?

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Certamente no!

M A R I S . Siamo nelle migliori condizioni per realizzare sia l'istituto vero del *probation*, sia questo tipo di *probation* per così dire secondario, che interviene, cioè, quando è già iniziata l'esecuzione della pena; infatti stiamo ancora esaminando il primo libro del Codice penale e dobbiamo approvare l'articolo relativo alle pene. Quindi, nei prossimi giorni, quando dovremo stabilire quali devono essere le pene, aggiungeremo alle altre quella dell'affidamento al servizio sociale.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma si fa più presto a stabilire tutto in quella sede!

M A R I S . Il *probation* cui vogliamo dare vita è un'altra cosa e possiamo prevederlo una volta iniziata l'esecuzione della pena, senza timore di futuri contrasti con la nuova norma del Codice penale.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo.

L U G N A N O . Dovremo chiamare, però, in un altro modo quest'istituto.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Purchè si tratti di modificazione di modalità, sono d'accordo.

M A R I S . Difatti il mio emendamento prevede un regime di semilibertà, che può essere quello dell'affidamento al servizio sociale o quello di trascorrere fuori dal carcere parte della giornata.

Le ipotesi nelle quali questi due tipi alternativi di semilibertà possono essere attuati restano quelle dell'emendamento da me presentato all'articolo 63; discuteremo poi le ragioni, le modificazioni, eccetera; sempre però nell'ambito di questo schema di lavoro. Sarei del parere, quindi, di modificare soltanto i primi due commi per introdurre questo ulteriore tipo di trattamento di semilibertà con affidamento al servizio sociale.

F O L L I E R I , *relatore*. Vorrei far presente che forse sarebbe opportuno fare un articolo separato per la libertà custodita, secondo le indicazioni del senatore Fenoaltea, perchè il nostro concetto è diverso da quello della semilibertà previsto dall'articolo 63. Ritengo che si dovrebbe dire: « Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva (reclusione o arresto) ... ».

M A R I S . Questo lo diremo nel Codice penale. Qui partiamo dal presupposto che esiste già una pena, siamo cioè nella fase dell'esecuzione della pena. Dal momento che non abbiamo ancora esaurito la discussione sul primo libro del Codice penale e che nei prossimi giorni dovremo proprio discutere delle pene, perchè si deve risolvere la questione dell'ergastolo, nello stabilire quali sono le pene, diremo che, oltre alla reclusione, all'arresto, eccetera, c'è anche l'affidamento al servizio sociale. Si farà allora un articolo aggiuntivo nel quale si indicheranno i casi in cui questa pena è applicabile.

Nel caso specifico, invece, partiamo dal presupposto che esiste una condanna a pena detentiva e si indicano i modi come espiarla: affidamento al servizio sociale, eccetera.

FOLLIERI, *relatore*. Non è che lo stabiliamo. Se noi dicessimo: « Quando il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a due anni ... ».

ZUCCALA'. Ma non possiamo dirlo in questo punto perchè ci troviamo nella fase esecutiva della pena.

FOLLIERI, *relatore*. Sono perfettamente d'accordo; ma desidero far rilevare che, quando ci riferiamo, per esempio, alla liberazione condizionale, ci riferiamo precisamente al Codice penale. Ecco perchè il dire: « Quando il giudice, nel pronunciare, eccetera » è come riportarsi a quello che abbiamo già stabilito.

FILETTI. Ma in questo modo si fa riferimento ad una norma del Codice penale non ancora approvata!

ZUCCALA'. Questi sono momenti successivi.

Ora vorrei precisare che il *probation* ha due momenti: un momento iniziale ed un momento *in itinere*. Nel momento iniziale, sulla base delle circostanze emerse nel dibattimento sulla personalità del reo, sulle circostanze di fatto, il giudice può pronunciare il *probation*, cioè nella sentenza può sospendere la pena ed affidare il reo all'assistenza sociale perchè meritevole secondo quello che è successo prima di questa *probation*. Ma c'è anche un secondo momento, che non riguarda più l'imputato o il condannato, bensì il detenuto che è meritevole di un *probation in itinere*. Ora perchè escludere i due momenti, quando le condizioni per la concessione del *probation* si possono verificare anche nel corso dell'esecuzione della pena?

Nel secondo momento, che è quello su cui stiamo discutendo, il giudice valuta non più quello che è successo *ante*, ma quello che è successo *post*. Il giudice di merito, secondo la sua valutazione, non ha ritenuto di concedere il *probation* con la sentenza, perchè ha creduto che non vi fossero i presupposti necessari, ma nel corso dell'esecuzione della pe-

na il detenuto può avere un tale comportamento da far superare la valutazione già fatta dal giudice di merito. Ed allora, se ricorrono queste condizioni, si ripropone *in itinere* il *probation*.

È necessario, pertanto, distinguere i due momenti. Nel caso specifico prevediamo, secondo quanto dice il senatore Maris, il *probation in itinere*; con valutazioni, quindi, che si riferiscono ad un comportamento successivo alla sentenza, al comportamento cioè tenuto nel corso dell'esecuzione della pena. Nel Codice penale, invece, prevederemo una *probation ante*, in relazione alle modalità del delitto, alla personalità dell'imputato e a certe altre condizioni. In tal modo chiariremo definitivamente tale punto.

FOLLIERI, *relatore*. In questo caso, allora, si potrebbe accogliere l'emendamento del senatore Maris, perchè siamo sempre in regime di semilibertà, cioè siamo nel corso dell'esecuzione della pena; ma dobbiamo stabilire anche come elemento del *probation* la condanna del magistrato. Un riferimento dobbiamo farlo e dobbiamo trovare anche un nome.

PETRONI. Si potrebbe dire: « Quando non è stato disposto con sentenza » oppure: « Durante l'esecuzione della pena ».

FOLLIERI, *relatore*. Prevediamo questo istituto *in itinere*; vorrà dire che poi inseriremo nel Codice penale il *probation* nel momento iniziale.

PRESIDENTE. Lei, senatore Fenaltea, ritira il suo emendamento o lo mantiene?

FENOALTEA. Se siamo d'accordo sul suo inserimento nel Codice penale, lo ritiro. Secondo lo schema che abbiamo stabilito, nella legge penitenziaria si potrebbe al massimo dire che quando il giudice dispone la libertà custodita (o si userà altro termine), il reo, il condannato, colui che è oggetto della pronuncia viene affidato al servizio sociale.

M A R I S . Questa potrebbe essere una norma autonoma.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei proporre due emendamenti all'articolo 63 che tengono conto, praticamente, dell'emendamento del senatore Maris; quanto meno ne accogliamo lo spirito.

Il primo tende a sostituire il quarto comma dell'articolo 63 con il seguente:

« Al regime di semilibertà possono essere ammessi i condannati a pena detentiva superiore ai due anni, anche se derivante da conversione di pena pecuniaria, e i sottoposti alle misure di sicurezza detentive, qualora venga accertata la cessazione della pericolosità sociale ».

Abbiamo usato questa espressione perchè quella usata da lei, senatore Maris, cioè « la capacità a delinquere » è impropria; l'interessato ha già dimostrato la capacità a delinquere ed è stato condannato. Abbiamo inoltre abbassato il termine di tre anni a due anni.

M A R I S . Dunque se una persona, per la conversione di una pena pecuniaria, deve scontare la pena di un anno, non è ammessa a godere di questo regime!

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Costoro sono condannati quasi sicuramente ad una seconda pena, cioè hanno già fruito della libertà condizionale.

Il secondo emendamento tende a sostituire il quinto comma dell'articolo 63 con il seguente:

« Se la pena detentiva è inferiore ai cinque anni, l'ammissione al regime di semilibertà può avvenire nell'ultimo anno dell'esecuzione; se la pena detentiva è superiore ai cinque anni ma inferiore ai dieci, l'ammissione può avvenire negli ultimi due anni ».

M A R I S . Quindi non affrontiamo la problematica.

Z U C C A L A ' . Affrontiamo prima il problema del *probation*.

T R O P E A N O . Mi pare che, se noi collochiamo in questo articolo 63 la definizione del regime di semilibertà, inserendo, secondo l'emendamento proposto dal collega Maris, l'accettazione dell'istituto del *probation*, dobbiamo anche prevedere una diversa organizzazione di tutto l'articolo pure in relazione agli emendamenti proposti dal Governo; ciò perchè, avendo compreso l'istituto del *probation* tra i modi di estrinsecazione del regime di semilibertà, il limite che verremo a porre come norma di carattere generale al quarto comma potrebbe suonare limite anche all'accettazione del principio del *probation*; insomma, se la struttura della norma fosse tale, apparirebbe, letteralmente e sostanzialmente, che anche dell'istituto del *probation* si potrebbe fruire solo dopo i due anni.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. D'accordo. Per questo il relatore propone di fare un articolo a parte. È giusta la sua preoccupazione. Io, ripeto, sono d'accordo. Facciamo un articolo a parte.

T R O P E A N O . Oppure formuliamo diversamente il testo dell'articolo.

F I L E T T I . Mi pare che tutti siamo d'accordo sul fatto che questo ordinamento penitenziario disciplina le modalità di esecuzione della pena, cioè a dire riflette un periodo di tempo successivo alla sentenza di condanna. Perciò l'articolo 63 andrebbe formulato nel seguente modo:

« Nel corso della espiazione della pena può disporsi la semilibertà del condannato.

Il regime di semilibertà consiste:

a) nell'affidamento del condannato al servizio sociale;

b) nella concessione al detenuto di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative o istruttive ».

In questi due commi stabiliamo i principi di carattere generale da applicarsi; poi si può passare all'indicazione dei principi di carattere particolare. Insomma nella parte iniziale

va detto con precisione quello che vogliamo, sia in relazione al tempo (ed infatti si precisa che questi provvedimenti dovranno essere adottati nel corso della espiazione della pena), sia per quanto concerne le modalità in cui si estrinseca il regime di semilibertà.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sì, ma la preoccupazione del senatore Tropeano permane.

FILETTI. Preciseremo in seguito quali sono le modalità dell'affidamento e quali le modalità della concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto di pena.

PETRONE. Prima di trattare le modalità, c'è un problema che sorge dagli emendamenti proposti dal Governo. Praticamente il Governo ha approntato un meccanismo per cui il regime di semilibertà è applicabile soltanto per pene superiori ai due anni. Infatti, per come è formulato l'emendamento, il regime di semilibertà sembrerebbe limitato a due ipotesi: quella dell'affidamento, cioè del *probation*, e quella del *semi-probation*. Se c'è una categoria che deve fruire del regime di semilibertà, è proprio quella dei condannati a pene minori.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Su ciò io concordo, senatore Petrone. Ma l'emendamento da me presentato non si riferisce al contenuto di questo articolo: o ne facciamo un articolo a parte o accogliamo la proposta del collega Filetti.

MARIS. L'unica osservazione che vorrei fare è questa: gli emendamenti che ora il Governo propone si inseriscono nella logica di trattamento penitenziario che è al fondo dell'attuale formulazione dell'articolo 63; cioè quella logica viene soltanto un po' più ampliata.

FOLLIERI, *relatore*. Facciamone un articolo a parte.

PETRONE. In questo articolo dobbiamo però chiarire se l'affidamento del condannato al servizio sociale è dentro o fuori il carcere.

MONTINI. È evidente che è dentro: c'è la seconda parte che lo chiarisce.

FOLLIERI, *relatore*. Per ragioni di chiarezza legislativa io credo che sia opportuno precisare che l'affidamento al servizio sociale deve svolgersi in piena libertà fuori delle carceri.

MARIS. Si possono aggiungere al punto a) le seguenti parole: « fuori dell'istituto di pena ».

FOLLIERI, *relatore*. D'accordo.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. D'accordo.

MARIS. Per il trattamento del condannato fuori dell'istituto non abbiamo previsto gli abiti civili.

FILETTI. Sì, lo diremo nell'articolo successivo.

MARIS. Io ritengo che la collocazione di tale disposizione sia più opportuna in questo stesso articolo, al terzo comma.

FOLLIERI, *relatore*. Allora, spostiamo nell'articolo 63 attuale il secondo comma dell'articolo 63 del testo governativo: « I detenuti ammessi al regime di semilibertà sono destinati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari; indossano abiti civili ».

MARIS. Bisogna precisare: « I detenuti ammessi al regime di semilibertà di cui alla lettera b) » e sostituire il punto e virgola con la congiunzione « e ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)60^o SEDUTA (10 dicembre 1970)

articolo 63 nel nuovo testo, proposto dai senatori Filetti e Maris, di cui do lettura:

Art. 63.

(Regime di semilibertà)

Nel corso della espiazione della pena, può disporsi la semilibertà del condannato.

Il regime di semilibertà consiste:

a) nell'affidamento del condannato al servizio sociale fuori dell'istituto di pena;

b) nella concessione ai detenuti di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative ed istruttive.

I detenuti ammessi al regime di semilibertà di cui alla lettera *b)* sono destinati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
Dott. ENRICO ALFONSI